

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

R. 95 DEL 19-12-2023

Allegati: n° 2

ORIGINALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il giorno diciannove del mese di Dicembre dell'anno duemilaventitre, alle ore 18:00 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza DANIELE POZZI assistito dal Segretario Generale FRANCESCA SARAGÒ.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ASSI CARLO	X		MARCHETTI GIORDANO GIUSEPPE	X	
CALABRO' MARCO PASQUALE		X	MELZI PIETRO FELICE	X	
CASSAMAGNAGHI DANIELE	X		PATRUCCO LORENZO	X	
CECCHINATO LUCA	X		POZZI DANIELE	X	
CAVALLETTI GIACOMO	X		REVOLTI CARLO		X
CEDRI MAURA	X		RIVA PIETRO	X	
CODAZZI ROBERTO	X		ROMANO GAETANO	X	
COPPOLA FILIPPO		X	SPINELLI ERICA	X	
FIORILLO ELEONORA	X		VAIARELLO GIUSEPPA	X	
GALIMBERTI MIRIAM	X		ZECCHINI RITA		X
GARGANTINI CLAUDIO	X		ZACCHETTI ERMANNO		X
GA VIRAGHI LORENZO		X	SCIGLIANO VINCENZO		X
MANDRINI DANIELE	X				

Numero totale **PRESENTI: 18 – ASSENTI: 7**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 95 del 19-12-2023

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri presenti n.18, consiglieri assenti n.7 (Coppola, Scigliano, Revolti, Calabrò, Gargantini Zecchini e il Sindaco)

I successivi 4 punti come è stato stabilito durante la capigruppo, vengono trattati e discussi in maniera congiunta anche se poi verranno votati disgiuntamente.

Il Presidente dà la parola al Vice Sindaco che illustra i punti più significativi.

Prende, quindi la parola l'assessore al bilancio Daniele Restelli.

Interviene il Dr.Rosso, Dirigente del Settore Economico – Finanziario.

Prende la parola il consigliere Marchetti.

Entra il consigliere Gaviraghi, consiglieri presenti n.19;

Intervengono i consiglieri Cassamagnaghi, Assi, Codazzi e Patrucco.

Rispondono gli assessori Galbiati, Colombo, Restelli, Carenzi e Comito.

Interviene il Dr.Rosso per anticipare e leggere due emendamenti rispettivamente uno al bilancio di previsione e uno al DUP che si alleggeranno alla deliberazione relativa.

Intervengono i consiglieri Cassamagnaghi e Marchetti.

Durante la discussione esce il consigliere Gargantini, consiglieri presenti n.18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Totale Consiglieri votanti	18
Favorevoli	12
Contrari	6 (Cassamagnaghi, Cecchinato, Gaviraghi,

	Marchetti, Spinelli, Vaiarello)
Astenuti	0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Totale Consiglieri votanti	18
Favorevoli	12
Contrari	6 (Cassamagnaghi, Cecchinato, Gaviraghi, Marchetti, Spinelli, Vaiarello)
Astenuti	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore delegato pro-tempore Daniele Restelli;

Considerato che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16/6/1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Rilevato che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

Visto l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 21/12/1998, ha istituito l'addizionale per l'anno 1999 nella misura dello 0,2% e con successiva deliberazione n. 82 del 20/12/1999 è stata deliberata, con decorrenza dall'anno 2000, nella misura dello 0,4%;

Ricordato che:

- i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, hanno stabilito sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, nella L. 148/

2011, dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 93/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2008 e s.m.i., e che i comuni possono deliberare aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- la legge finanziaria per l'anno 2022, L. n. 234 del 30/12/2021, ha cambiato gli scaglioni di reddito dell'IRPEF;
- il Comune di Cernusco sul Naviglio applica un'aliquota unica indipendente dagli scaglioni di reddito IRPEF;

Visto che con deliberazione consiliare n. 19 del 20/2/2008 si è proceduto a modificare il regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dell'addizionale con decorrenza 1/1/2008 nella misura dello 0,7% ed è stata introdotta una soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 10.000,00;

Preso atto che:

- con la deliberazione consiliare n. 84 del 22/12/2016 è stata confermata anche per l'anno 2017 l'aliquota nella misura dello 0,7%, mentre la soglia di esenzione è stata elevata da euro 10.000,00 (diecimila) ad euro 15.000,00 (quindicimila);
- con le deliberazioni consiliari n. 99 del 21/12/2017, n. 66 del 19/12/2018, n. 76 del 18/12/2019, n. 7 del 11/02/2021, n. 22 del 24/03/2022 e n. 124 del 21/12/2022 sono state confermate rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sia l'aliquota nella misura dello 0,7% sia la quota della soglia di esenzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2024 la medesima aliquota prevista per l'anno 2023 determinata nella misura dello 0,7%, e la soglia di esenzione fino a euro 15.000,00 (quindicimila);

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato altresì l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7% confermando inoltre la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF come da ultimo approvato con delibera consiliare n. 76 del 18.12.2019 (vedi allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. di trasmettere, ex art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art.15-bis del D.L. n. 34 del 2019, la presente deliberazione di approvazione dell'addizionale comunale per l'anno 2024, al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico: www.finanze.gov.it, come individuato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs.n. 360/1998;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente,

ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che l'aliquota stabilita entri in vigore dal 1° gennaio 2024,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PARERE AI SENSI DELL ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 18-12-2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 18-12-2023

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DANIELE POZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA SARAGÒ

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione della aliquota

1. L'addizionale comunale IRPEF è stabilita, con decorrenza 1.1.2008, nella misura dello 0,7%;
2. L'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale e in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
4. La deliberazione deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'esenzione prevista.

Articolo 3 – Esenzioni

1. E' prevista una soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1 del D.Lgs n.360/98 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5.10.2007.

Articolo 5 – Intervento del Comune a sostegno delle famiglie e dei soggetti più deboli

1. Il Comune interviene a sostegno dei soggetti più deboli attraverso l'erogazione di un contributo economico pari all'addizionale IRPEF pagata nei seguenti casi:
 - a) contribuenti ultrasessantacinquenni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia costituito solo da pensione e non sia superiore a € 14.000,00 se il nucleo è composto da n. 2 o più soggetti;
 - b) contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi della L. 104/1992) con invalidità superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00. Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità;
 - c) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un solo genitore con figli a carico che non conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 14.000,00;
 - d) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un numero pari o superiore a 6 unità e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00.

Nei casi sopraindicati l'erogazione del contributo è subordinata alla condizione che l'abitazione e relative pertinenze dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza sia l'unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

Il contributo verrà erogato dai Servizi sociali previa presentazione di apposita richiesta redatta su moduli messi a disposizione dell'Ente e corredati dai modelli di dichiarazione dei redditi (mod. 730, mod. Unico, CUD ecc.) di tutti i componenti il nucleo familiare o da apposita autocertificazione dalla quali risulti l'ammontare dei redditi percepiti e dell'addizionale comunale complessivamente pagata.

Il contributo verrà erogato complessivamente ad un unico componente del nucleo familiare.

L'erogazione dei contributi avverrà per la prima volta nell'anno 2008, relativamente all'addizionale pagata per l'anno 2007.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata annualmente entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno precedente.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.